NORME PER L'ATTUAZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LE ANAGRAFI DELLE AZIENDE E PER IL COMPLETAMENTO DEL CASELLARIO CENTRALE DEI PENSIONATI

Art. 1

Matricola di iscrizione

Nelle denunce dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale il datore di lavoro e' tenuto ad indicare il numero di codice fiscale e, se iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche il numero di matricola relativo a tale iscrizione. Il datore di lavoro, nelle denunce di cui al precedente comma, deve, altresi', indicare il numero di matricola distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso gli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'indicazione dei numeri del codice fiscale e dei numeri di matricola di cui ai commi precedenti, e' effettuata nelle denunce presentate nel mese di ottobre 1978, ovvero all'atto della prima denuncia immediatamente successiva alle attribuzioni dei numeri predetti, qualora le attribuzioni medesime avvengano dopo il mese di settembre 1978. In caso di mancata o inesatta indicazione dei dati previsti nel presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di L. 100.000, a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore occupato. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono tenute a fornire agli enti previdenziali interessati i dati relativi all'iscrizione, alle variazioni, alla sospensione ed alla cessazione di attivita' delle imprese.

Versione in vigore dal 12 luglio 1978, non più in vigore dal 23 agosto 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati
Estremi	Decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attuazione-del-collegamento-tra-le-anagrafi-delle-aziende/art-1-matricola-di-iscrizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it